

CAMERA DEI DEPUTATI N. 427

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, MINOZZI, BROCCA, CASTAGNETI, CRUCIANELLI,
D'AQUINO, FIANDROTTI, GHINAMI, PISANI**

Presentata il 13 settembre 1983

Disposizioni a favore del personale insegnante e non insegnante nelle scuole elementari, medie e superiori poste in comuni delle isole facenti parte del territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia e della Sardegna.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge (già presentata nel corso della VIII legislatura) reca norme relative ai problemi del normale funzionamento della attività scolastica nelle isole minori. Essa nasce dalla necessità di dare risposte a bisogni reali e a rendere effettivi i diritti sanciti dalla Costituzione, quale quello del diritto-dovere all'istruzione e quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini.

La situazione che si è venuta a creare nelle piccole isole è ormai in contrasto con tutte le leggi che in questi decenni si sono emanate per garantire il diritto di tutti gli scolari a frequentare una scuola organizzativamente funzionante, adeguata ai bisogni culturali e formativi dei bambi-

ni e dei giovani; è inoltre in contrasto col primo articolo dei decreti delegati per la democrazia scolastica nel quale si afferma che la scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale.

Le difficoltà e i problemi sono di vario ordine e riguardano anche interventi che esulano dagli scopi che ci proponiamo con questa proposta, quali i trasporti interni delle singole isole, i trasporti marittimi, l'istituzione di mense, la creazione o incremento di infrastrutture culturali di supporto alla promozione culturale di intere popolazioni e quindi anche delle giovani generazioni. Ma il dato più macroscopico, fra l'altro rilevato da sin-

daci, assessori, provveditori, operatori scolastici e genitori intervenuti ad un convegno svoltosi all'Isola d'Elba nel dicembre 1982, è proprio quello della disfunzione della scuola nei comuni insulari dove, allo stato attuale dei fatti, è quasi impossibile un regolare e normale funzionamento, sia per una mobilità del personale docente e non docente di ruolo maggiore di quella di altre zone del paese, sia per la difficoltà di procedere a nomine di supplenti, sia per fenomeni di assenteismo dovuto, nella maggior parte dei casi, alle difficili condizioni in cui si svolgono i collegamenti marittimi, soprattutto nei mesi invernali.

Ma anche ragioni soggettive, legate alla situazione di isolamento in cui opera il personale della scuola, privo di contatti culturali non compensati da infrastrutture culturali e ricreative di cui le isole minori sono, nella generalità dei casi, affatto prive, influiscono sulla scarsa funzionalità della scuola.

Si aggiunga a tutto questo la difficile sistemazione logistica del personale, docente e non docente, non residente, di ruolo e incaricato annuale, in alcuni casi costretto al pendolarismo per mancanza di alloggi nell'isola in cui dovrebbero svolgere il proprio lavoro, in altri casi, quando si tratta di isole con grosse capacità di ricezione turistica, per l'impossibilità di pagare contratti di affitto esorbitanti e la cui durata viene stabilita normalmente da novembre a marzo. In presenza di necessità di supplenza troppo spesso si verifica che queste non vengono accettate o, se accettate, vengono poi lasciate. Per le supplenze brevi è addirittura impossibile provvedere.

È evidente che alcuni di questi problemi non possono essere risolti a livello legislativo, ma operando una costante opera di sensibilizzazione e di pressione nei confronti delle popolazioni, delle amministrazioni locali, degli operatori turistici.

Occorre tuttavia intervenire anche a livello legislativo, intanto estendendo, per ciò che riguarda l'organizzazione della

scuola, i benefici di cui godono le zone continentali del paese riconosciute « disagiate », con la legge 1° marzo 1957, n. 90, articolo 2. Ciò è possibile con meccanismi di incentivo alla permanenza degli operatori scolastici nelle zone in cui devono operare, non attraverso diretti miglioramenti economici ma di carriera, che poi finiscono per risolversi anche in miglioramenti economici (articoli 3, 4 e 5).

Per rimuovere gli ostacoli che producono un avvicendamento del personale docente, intollerabile e dannoso per gli scolari (assenteismo, svolgimento irregolare delle lezioni e dei programmi, meccanismi che aggravano le condizioni di disuguaglianza degli scolari delle isole minori, a cui, nella maggior parte dei casi, viene precluso il pieno esercizio del diritto allo studio), la presente proposta di legge fissa alcuni meccanismi, che vanno dalla assegnazione di un punteggio maggiore per chi assicura la permanenza per un periodo di almeno tre anni, alla prescrizione per gli enti locali di fornire gratuitamente o a prezzi agevolati abitazioni agli insegnanti e al personale non stabilmente residenti nell'isola, di costituire cattedre-orario anche là dove il numero degli alunni e delle classi non lo consentirebbe, impiegando il personale docente in attività collegate alla educazione permanente, al tempo pieno, al funzionamento di biblioteche scolastiche, alle attività culturali, eccetera.

Da quanto emerge dall'articolato, si tratta di una proposta i cui costi sono minimi e comunque riportabili alla corretta applicazione di leggi già in vigore, avendo principalmente presenti due obiettivi fondamentali: il primo riguarda il diritto all'istruzione degli scolari, il secondo è volto ad assicurare questo diritto con incentivi al personale, perché la permanenza in località disagiate premi un impegno sociale e civile, senza trasformarsi né in un facile strumento di nuove disuguaglianze né in un misconosciuto missionarismo. A questo valgono le norme che riguardano le facilitazioni per i trasferimenti e per i concorsi (articoli 6, 7 e 8).

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ad integrazione dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1957, n. 90, sono considerate zone disagiate, ai soli fini di quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, tutte le isole facenti parte del territorio nazionale, ad esclusione della Sardegna e della Sicilia.

ART. 2.

Al personale docente e non docente di ruolo che abbia prestato almeno un triennio continuato di servizio effettivo in una stessa sede, in una scuola elementare o media o secondaria superiore posta in un comune delle isole di cui al precedente articolo 1, è concesso, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo articolo 5, il passaggio anticipato di due anni alla successiva classe di stipendio.

ART. 3.

Ai fini del concorso a posti di ruolo nella carriera direttiva e docente e del conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali, al personale insegnante non di ruolo che si impegna formalmente ad accettare, almeno per un triennio, nella stessa sede ed in presenza delle condizioni di cui al successivo articolo 5, un posto di insegnamento in una sede tra quelle di cui all'articolo 1, viene attribuita una speciale valutazione del servizio prestato.

Il punteggio suppletivo di cui al precedente comma è pari alla metà di quello attribuito al servizio prestato nelle sedi considerate non disagiate.

ART. 4.

Al personale che abbia rispettato il vincolo della permanenza per almeno tre anni scolastici nelle sedi poste in un co-

mune delle isole di cui al precedente articolo 1 è garantita la precedenza nei trasferimenti a domanda. La precedenza deve essere parimenti garantita al personale che chiede il trasferimento nelle isole di cui all'articolo 1.

ART. 5.

Il punteggio suppletivo di cui all'articolo 3 è attribuito anche nel caso in cui l'insegnante sia tenuto a completare l'orario di servizio in altra scuola dello stesso o di altro comune, sia esso insulare sia continentale.

ART. 6.

Nel conferimento delle supplenze inferiori ai giorni 16 la precedenza è data al personale residente nelle isole di cui all'articolo 1.

ART. 7.

Per le isole di cui all'articolo 1 è prevista la sperimentazione per un quinquennio dell'organico distrettuale.

ART. 8.

Nelle scuole delle isole minori in cui non è possibile costituire una cattedra-orario è consentito disporre il completamento d'orario con ore di attività educative da destinare anche ad iniziative di tempo pieno e educazione permanente.

ART. 9.

Gli insegnanti di ruolo, quelli incaricati o supplenti, per poter usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, devono comprovare, all'atto dell'assegnazione della sede, di avere la residenza anagrafica in un comune del continente o di un'isola diversa da quella in cui hanno la sede di servizio.

Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo, assegnati alle sedi di cui all'articolo 1, non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio.

ART. 10.

Alle amministrazioni comunali dei territori insulari di cui all'articolo 1 è esteso l'obbligo, previsto dagli articoli 55 e 107 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti di cui all'articolo 4.

Qualora ciò non sia possibile, per carenza di edifici di proprietà comunale, le amministrazioni stesse sono tenute a garantire agli insegnanti la possibilità di usufruire, per tutta la durata dell'anno scolastico, di alloggi con tariffe di locazione agevolate.